



LE IMPUGNAZIONI PENALI

Cod. P25068 – Scandicci, Villa Castelpulci

Data: 24-26 settembre 2025

Responsabili del corso: Vincenzo Sgubbi e Roberto Peroni Ranchet, componenti del Comitato direttivo

Esperto formatore: Carlo Citterio, già Presidente della Corte di appello di Venezia

Presentazione

La materia delle impugnazioni penali è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore anche - ma non solo - finalizzati ad esigenze deflattive dei carichi processuali e di contenimento dei tempi delle decisioni.

Già con l'entrata in vigore del d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11, nell'ambito della c.d. "riforma Orlando", un rilevante tassello delle esigenze di intervento in materia è stato portato a compimento con la definizione di alcune novità del giudizio di impugnazione quali l'appello avverso le sentenze di non luogo a procedere emesse in udienza preliminare, i requisiti di forma dell'atto di impugnazione (in collegamento con quanto affermato dalle Sezioni unite della Cassazione, in punto di specificità dei motivi, con la sentenza n. 8825 del 2017), la reintroduzione del concordato in appello con rinuncia ai motivi, la previsione espressa d'una rinnovazione istruttoria obbligatoria in caso di appello del pubblico ministero contro sentenze di proscioglimento censurate per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, l'eliminazione della competenza primaria ed esclusiva della Cassazione riguardo all'impugnazione dei provvedimenti di archiviazione, oltre che delle sentenze di non luogo a procedere, nonché, in prima battuta, riguardo alla rescissione del giudicato, i limiti alla facoltà di ricorso per cassazione, la prescrizione del rito camerale partecipato, ex art. 127 c.p.p., per la trattazione dei ricorsi di legittimità in materia cautelare reale, la profonda alterazione del rapporto tra Sezioni unite e Sezioni semplici nell'ambito della Corte di cassazione, con la previsione di un obbligo per le seconde di rimettere alle prime i ricorsi nel caso di dissenso dai principi di diritto enunciati in precedenza dal Collegio allargato.

In tale quadro si sono poi inseriti gli ulteriori interventi di cui alla c.d. "riforma Cartabia" che, se da un lato hanno confermato in via generale la possibilità – tanto del pubblico ministero, quanto dell'imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento, dall'altro hanno recepito il principio giurisprudenziale dell'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi, prevedendo inoltre limitate

ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado (es. in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità).

Sempre con quest'ultima riforma è stata prevista l'introduzione di un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Inoltre, è stata prevista la trattazione dei ricorsi con contraddittorio scritto, salva la richiesta formulata dalle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata.

L'assetto disegnato dalla riforma Cartabia è stato da ultimo rivisitato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114, che, novellando l'art. 593 c.p.p., ha limitato il potere del pubblico ministero di proporre appello, escludendolo avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. (reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica).

Con riferimento a tale disposizione nei lavori preparatori si è svolta una illustrazione preventiva della costituzionalità, richiamando la diversa ipotesi di inappellabilità del pubblico ministero prevista dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. "legge Pecorella") ed oggetto della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale. Si è così ricordato che la citata l. n. 46 del 2006 aveva, tra le altre cose, sostituito integralmente l'art. 593 c.p.p., escludendo che il pubblico ministero potesse proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo quando ricorressero le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, c.p.p. – ossia quando sopravvengano o si scoprono nuove prove dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove siano decisive.

Tale previsione è stata censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 2007, la quale ha affermato che la rimozione del potere di appello del pubblico ministero ivi prevista si presentava generalizzata («perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti processi») e "unilaterale" («perché non trova alcuna specifica contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo»).

Proseguiva, quindi, la Corte costituzionale affermando che «l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può essere giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità».

Peraltro, nella medesima sentenza n. 26/2007 la Corte costituzionale ha ribadito che «anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà».

Successivamente, nella sentenza n. 34 del 2020, la Corte costituzionale, richiamando diversi precedenti, ha evidenziato che «il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere, infatti, configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'art. 112 Cost. (ex plurimis, sentenze n. 183 del 2017, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008 e n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003 e n. 347 del 2002); quando, invece, sull'altro fronte, il potere di impugnazione dell'imputato si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso (sentenze n. 274 del 2009, n. 26 del 2007 e n. 98 del 1994)».

Occorrerà verificare se la "difesa preventiva" della costituzionalità reggerà al controllo diffuso dell'esperienza giurisdizionale.

Sempre in tema di impugnazioni, la l. 9 agosto 2024, n. 114 è intervenuta sugli elementi richiesti a pena di inammissibilità, eliminando quello relativo al contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Un assetto probabilmente destinato ad essere ulteriormente modificato in direzioni omogenee con le quali pure il corso si confronterà.

La riflessione avrà ad oggetto nei loro diversi contenuti le riforme attuate e programmate dal legislatore e la loro applicazione fin dai primi momenti della loro entrata in vigore.

Il principale obiettivo è quello di verificare come l'interprete abbia affrontato e dovrà affrontare le nuove disposizioni, in particolare quelle che, più di altre, generano e genereranno problemi ai quali quotidianamente magistrati e avvocati sono chiamati a dare soluzione.

Un gruppo di lavoro sarà dedicato alle problematiche più attuali delle impugnazioni cautelari.

Programma

Mercoledì 24 settembre 2025

Ore 15.00 Presentazione del corso

Ore 15.30 **Il limite della cognizione nel giudizio di impugnazione: l'effetto devolutivo e la possibile sentenza 'ingiusta'**

('capi' e 'punti' della decisione – specificità estrinseca ed intrinseca dei motivi dell'appello; l'appello del pubblico ministero: un terzo tipo di aspecificità? – motivazione del giudice ex art. 546 lett. 'e' e specificità del motivo ex art. 581.1-bis: il concorso necessario dell'avvocato difensore alla motivazione della sentenza irrevocabile; art. 597.5)

Sergio Beltrani – Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

Ore 16.15 **Il giudizio penale di appello alla ricerca di identità e 'fermo biologico'**

(citazione a giudizio e costituzione del rapporto processuale: artt. 571, 581.1-ter, 581.1-quater; trattazione cartolare e orale, il contraddittorio nel giudizio cartolare; il concetto normativo di 'assenza' e il giudizio cartolare: 585.1-bis; la definizione ex 599-bis; la pena alternativa nel giudizio di appello: 598-bis.1-bis, .4-bis, .4-ter; prescrizione improcedibilità e gestione del ruolo)

Antonella Marandola, Professoressa di diritto processuale penale presso l'Università del Sannio

Ore 17.00 **Dibattito**

Ore 18.00 **Chiusura dei lavori**

Giovedì 25 settembre 2025

Ore 9.00 **Il ricorso per cassazione. la deduzione del vizio di motivazione tra legittimità e merito – la specificità del motivo di ricorso**

(incidenza della motivazione della sentenza di appello sull'ammissibilità dei motivi: la 'completezza' della motivazione in appello; la 'doppia conforme')

Ercole Aprile, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

Ore 9.45 **L'annullamento con rinvio e la cognizione del giudice del rinvio**

(il vizio di motivazione e il 'punto della decisione': la regola del giudizio ex art. 627 – gli annullamenti plurimi, la legittimazione ad impugnare e la regola per il giudizio di rinvio – la sentenza di appello annullata e l'efficacia delle sue deliberazioni sul trattamento sanzionatorio – l'errore di fatto nella sentenza di annullamento con rinvio, in relazione all'art. 627.3 e .4)

Matilde Brancaccio, Consigliera della Corte di Cassazione

Ore 10.30 **Dibattito**

Ore 11.00 **Pausa**

Ore 11.30 **Assenza, rescissione del giudicato, revisione europea – Relazione a due voci**

Annalisa Mangiaracina, Professoressa di diritto processuale penale presso l'Università di Palermo

e

Paola Borrelli, Consigliera della Corte di Cassazione

Ore 12.30 **Dibattito**

Ore 13.00 **Sospensione dei lavori**

Ore 14.00 **Gruppi di lavoro**

Gruppo 1 - **La ‘nuova’ azione civile nel processo penale: il ‘corso’ della ‘domanda’ tra accessorietà ed autonomia (78 lett. d, 573.1-bis, 578.1-bis)**

Coordinatrice: Barbara Maria Lavarini, Professoressa di diritto processuale penale nell’Università di Torino

Gruppo 2 - **L’impugnazione in materia cautelare: l’atto di impugnazione, la cognizione del riesame e dell’appello cautelare, anche reale**

Coordinatrice: Debora Tripiccione, Consigliera della Corte di Cassazione

Gruppo 3 - **Il contraddittorio nel giudizio cartolare; ambito e contenuto della discussione nel giudizio in presenza**

Coordinatori: Paola Rubini, Avvocato, e Giuseppe Biondi, Consigliere della Corte di Appello di Lecce

Ore 16.00 **Ripresa dei lavori in seduta plenaria - confronto sui temi emersi**

Ore 17.00 **Sospensione dei lavori**

Venerdì 26 settembre 2025

Ore 9.00 **Tavola rotonda: La gestione del ruolo penale in appello, lo spoglio originario e il ri-spoglio all’occorrenza (quale inserimento stabile dei funzionari AUPP?) – organizzazione e prassi – verso la conclusione del PNRR – l’avvocatura e il tempo di udienza del giudice – improcedibilità e prescrizione: quale la prescrizione dei giudizi pendenti? – fermo biologico del legislatore e assegnazione risorse necessarie.**

Margherita Cassano, Prima Presidente della Corte di Cassazione

Senatrici Anna Rossomando ed Erika Stefani, Componenti della Commissione Giustizia del Senato

Alessandro Nencini, Presidente della Corte di Appello di Firenze

Gaetano Viciconte, Avvocato e Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

Vincenzo Siani, Consigliere della Corte di Cassazione

Ore 11.00 **Pausa**

Ore 11.30 **Dibattito**

Ore 12.45 **Conclusioni dell’esperto formatore**

Ore 13.00 **Chiusura dei lavori**